



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RUFA, ZULIANI, Pietro PISANI, PIANASSO, IWOBİ, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PILLON, PIROVANO, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, SAPONARA, SIRI, SUDANO, TESTOR, TOSATO, URRARO e VESCOVI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2021**

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in materia di obbligatorietà della stipula di contratti assicurativi

ONOREVOLI SENATORI. - L'estate appena trascorsa, caratterizzata da un gran numero di eventi atmosferici talvolta estremi, tra nubifragi, alluvioni, trombe d'aria, grandinate, ondate di calore e siccità, verrà ricordata come una delle peggiori dell'ultimo decennio.

Il cambiamento climatico in atto nel Paese, stando ad una recente indagine condotta da Ipsos, è da molti percepito come « un'emergenza reale e grave, da contrastare il prima possibile ». In Italia, infatti, l'esposizione al rischio di catastrofi naturali è notevolmente aumentata, facendo crescere in maniera considerevole il numero di danni da eventi catastrofali, i quali per alcuni comparti, come quello agricolo, hanno assunto, per frequenza e severità, una rilevanza senza precedenti, quantificabili in circa 600 milioni di euro l'anno.

Secondo studi recenti, l'effetto del cambiamento climatico, con l'alternanza di siccità e alluvioni, ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture, con allagamenti, frane e smottamenti. Si tratta di danni enormi per il sistema Paese, a cui si aggiungono quelli causati dall'aggravarsi del rischio idrogeologico, che risente anche della perdita negli ultimi venticinque anni del 28 per cento della superficie agricola utilizzata, passata da 17,78 milioni di ettari agli attuali 12,8 milioni.

Questo scenario sta oggi condizionando le dinamiche del mercato assicurativo e riassicurativo. Davanti all'aumento di eventi calamitosi, di carattere eccezionale e imprevedibile, si rileva infatti una minore propensione da parte delle compagnie assicurative all'as-

sunzione del rischio, se non a fronte dell'applicazione di premi sempre più elevati e di condizioni particolarmente gravose per le aziende agricole, rendendo impossibile per molte di queste la copertura degli oneri, nonostante il sostegno pubblico.

Questi fenomeni, unitamente a quello dei ritardati pagamenti da parte delle compagnie assicurative, hanno l'effetto di scoraggiare gli agricoltori ad assicurarsi, mandando in crisi un importante strumento di tutela della redditività, quello della gestione del rischio da calamità naturali.

Il presente disegno di legge ha quindi la finalità di revisionare gli strumenti e semplificare le procedure che regolano la gestione del rischio in agricoltura, al fine di tutelare la redditività delle aziende agricole colpite da eventi calamitosi, offrendo anche una soluzione efficace per il contrasto al fenomeno della volatilità dei prezzi.

In Italia, la politica della gestione del rischio in agricoltura ha avuto un'evoluzione importante con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale. L'intervento del Fondo ha permesso di risarcire, almeno in parte, i danni subiti dalle aziende agricole legati ai fenomeni calamitosi.

Il sistematico susseguirsi di tali fenomeni, tuttavia, sta facendo perdere il carattere emergenziale degli interventi a sostegno delle imprese agricole, ponendo la situazione sul piano di una realtà con la quale dover fare i conti con cadenza ormai costante. Per tale ragione è necessario intervenire, anche con il fine di favorire una migliore programmazione degli interventi a carico del Fondo di solidarietà nazionale, revisionando il sistema di gestione del rischio

con l'adozione di strumenti che siano in primo luogo in grado di favorire una maggiore diffusione delle polizze assicurative.

In tal senso, il disegno di legge reca modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con il fine di rendere obbligatoria la sottoscrizione delle polizze assicurative e di garantire tempi certi di pagamento dei premi da parte delle compagnie di assicurazione.

Si tratta di un tema molto attuale che è stato anche recentemente affrontato in sede di approvazione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NA-

DEF) da parte del Consiglio dei ministri con l'inserimento, fra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2022 - 2024, di un apposito disegno di legge di delega per la riforma del decreto legislativo n. 102 del 2004.

È infatti urgente una riforma dei meccanismi che sono alla base dell'applicazione del suddetto decreto legislativo, affinché vengano promossi interventi di natura strutturale, affrancando il legislatore dalla necessità di dovere ricorrere a continue deroghe o a provvedimenti emergenziali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge ha la finalità di revisionare gli strumenti e semplificare le procedure che regolano la gestione del rischio in agricoltura, al fine di tutelare la redditività delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche, calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie, nonché di rispondere alla necessità di contrastare i fenomeni di volatilità dei prezzi e di instabilità dei redditi attraverso la diffusione dello strumento delle polizze assicurative.

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini dell'accesso a qualsiasi forma di finanziamento europeo, nazionale o regionale, la sottoscrizione delle polizze assicurative è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2022 e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa di cui al capo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi »;

*b)* dopo il comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-quater. Le compagnie assicurative provvedono al risarcimento del danno in fa-

vore dei soggetti beneficiari non oltre il termine del previsto raccolto, ovvero dell'anno solare nel quale è stipulata la polizza assicurativa, con riferimento a strutture aziendali, allevamenti e produzioni animali ».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo la lettera *g-ter*) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *g-quater*) un rappresentante degli organismi collettivi afferenti al Consorzio nazionale di difesa dalle avversità in agricoltura (Coordifesa) »;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. La Commissione tecnica di cui al comma 2 svolge le seguenti funzioni:

*a)* monitora l'andamento delle tariffe applicate per l'assicurazione contro i danni provocati dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, e trasmette alle imprese di assicurazione le valutazioni per la liquidazione del danno accertando l'effettivo pagamento entro i termini di cui all'articolo 2, comma *5-quater*;

*b)* verifica le condizioni generali del contratto di assicurazione e le clausole relative alle franchigie, agli scoperti e all'indennizzo massimo previsto per ciascun danno ed evento assicurato da parte delle compagnie assicurative;

*c)* accerta le motivazioni di eventuali rifiuti di indennizzo da parte delle imprese di assicurazione;

d) valuta e propone sistemi per il calmieramento dei prezzi delle polizze assicurative »;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Commissione tecnica trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta ».

#### Art. 4.

##### *(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)*

1. Per le finalità della presente legge, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale–incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



€ 1,00